

LAVORO

Appalti, responsabilità da subito per tutti

Il committente di un appalto, chiamato a rispondere in sede giudiziale per i crediti dei lavoratori con l'appaltatore o gli eventuali subappaltatori, non potrà più chiedere l'escussione preventiva del patrimonio di questi ultimi. È una delle modifiche introdotte dal Dl 25/2017 sulla responsabilità solidale negli appalti. E i Ccnl non possono più intervenire sulle procedure di controllo della regolarità degli appalti stessi.

► pagina 22



LAVORO

Appalti, committenti subito responsabili

Rossi e Rota Porta ► pagina 22

LAVORO

Responsabilità solidale. Il quadro dopo le modifiche del Dl 25/2017

Appalti, il committente risponde subito verso lavoratori, Inps e Inail

Stop alla procedura di escussione preventiva

Alessandro Rota Porta

La nuova disciplina della responsabilità solidale negli appalti si basa su due punti cardine: è stato abrogato l'istituto dell'escussione preventiva ed è stata tolta ai Ccnl la possibilità di intervenire sulle procedure di controllo della regolarità degli appalti stessi. È quanto ha disposto il Dl 25/2017 (convertito dalla legge 49/2017) in vigore dal 23 aprile (che ha modificato l'articolo 29 del Dlgs 276/2003).

Stop all'escussione preventiva

Il legislatore non ha modificato il regime di solidarietà quanto, piuttosto, sono cambiate le procedure che regolano il meccanismo: con riferimento al principio dell'escussione preventiva è variato il coinvolgimento dei soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue l'opera, in caso di contenzioso sugli appalti.

Secondo la disposizione ora abrogata il debitore solidale (committente imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori,

poteva proporre un'eccezione con la quale chiedeva che fosse preventivamente escusso il patrimonio di questi ultimi. In queste ipotesi, sebbene il giudice avesse accertato la responsabilità solidale, l'azione esecutiva poteva essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile avesse dato esito in-

fruttuoso. Il precedente testo normativo confermava una procedura già esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di richiedere la restituzione di quanto pagato con l'azione di regresso.

Pur venendo meno l'opzione descritta, entrambi gli attori dell'appalto, ossia il committente e l'appaltatore, restano tenuti a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell'appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi e inclusi i debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.

Le tutele previste

Ma quando scatta la tutela solidaristica? Nel dettaglio, il committente imprenditore, nei limiti dei due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi - comprese le quote del trattamento di fine rapporto - i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, in relazione al periodo di esecuzione del contratto.

Sono, invece, escluse dall'obbligazione le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Pertanto, in caso di inadempimento dell'appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente/appaltatore.

Si realizzano, quindi, due tipi di tutela nei confronti del lavoratore impiegato nell'appalto: la prima riguarda le retribuzioni, poi c'è quella previdenziale e assistenziale.

Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta

contro il committente per conseguire quanto dovuto riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore; si tratta, insomma, di una tutela onnicomprensiva.

Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati a recuperare gli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni. Come chiarito dalla circolare del ministero del Lavoro 5/2011, al di là dei termini della solidarietà, resta ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Niente controlli nei Ccnl

Infine, il Dl 25/2017 ha cancellato anche l'attribuzione prima conferita alle parti sociali di individuare, tramite i Ccnl procedure ad hoc di verifica e metodi di controllo della regolarità complessivi degli appalti.

REPUBBLICA RISERVATA

L'identikit del contratto «genuino»

Gli elementi da considerare per evitare un appalto non genuino

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

IL CONTRATTO E I LAVORATORI

- È necessaria la stipula di un regolare contratto
- L'organizzazione dei mezzi è in capo all'appaltatore
- L'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati deve essere in capo all'appaltatore

IL RISCHIO DI IMPRESA

- Serve l'assunzione del rischio d'impresa: se gli unici costi sono quelli del personale e sono sostenuti dal committente, l'appalto non è genuino

I PROFILI LAVORISTICI

I CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ

I committenti imprenditori o datori di lavoro nei confronti degli appaltatori e/o subappaltatori rispondono per i trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), i contributi, i premi assicurativi. È esclusa la solidarietà sulle eventuali sanzioni

LA PRESCRIZIONE

La responsabilità solidale si prescrive in due anni: il termine si riferisce all'azione dell'Inps e dell'Inail nei confronti del responsabile solidale, mentre resta ferma la prescrizione per il recupero contributivo dal datore di lavoro inadempiente

LA TUTELA

Il regime di solidarietà tutela tutti i lavoratori, quindi non solo i lavoratori subordinati, ma anche gli autonomi (ad esempio i collaboratori), o quelli "in nero", purché utilizzati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto

I CONTROLLI

LE VERIFICHE DA FARE

Il committente imprenditore/appaltatore, per verificare il regolare versamento della contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, può farsi esibire il Durc (da richiedere con procedura telematica)

GLI ASPETTI FORMALI

Il committente può riscontrare l'iscrizione al Registro imprese, l'elaborazione del Lul, la verifica dei modelli Unilav sul personale

LE SANZIONI

IMPORTI PARAMETRATI AL NUMERO DI LAVORATORI

Se un appalto o un subappalto non è genuino, lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore che l'hanno realizzato sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (in ogni caso, non inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro)